



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

A tutte le strutture

Vi comunichiamo che nella giornata di ieri, insieme a CGIL e CISL abbiamo avuto un incontro con ANPAL per definire le modalità operative del Fondo Nuove Competenze di cui all'art.88 del DL 34/20.

Durante l'incontro ANPAL ha fatto presente che nei prossimi giorni e, comunque, prima dei 15 giorni di tempo previsti dal Decreto interministeriale attuativo, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'Avviso con le modalità operative per presentare l'istanza di finanziamento.

Per quanto riguarda l'accordo sindacale di rimodulazione dell'orario di lavoro, l'Avviso di ANPAL farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto interministeriale e più specificatamente che tali accordi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e dovranno contenere: i progetti formativi, il numero delle lavoratrici e lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, l'individuazione dei fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratrice e lavoratore, previa rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, è individuato in 250 ore.

Abbiamo posto il tema della proroga per la presentazione dell'istanza di finanziamento anche oltre il 31 dicembre 2020.

A tal riguardo ANPAL ha preso l'impegno di segnalare al Ministero tale esigenza, che potrà essere presa in considerazione in uno dei prossimi decreti.

Mentre rimane aperta la questione dell'inizio delle attività formative, in quanto ANPAL sostiene che esse possano iniziare anche dopo il 31 dicembre, mentre il decreto interministeriale (articolo 5), prevede esplicitamente che tali attività debbano iniziare entro il 31 dicembre 2020.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Per quanto concerne il tema della compatibilità tra il Fondo Nuove Competenze e la cassa integrazione non vi è nessuna preclusione, salvo che i lavoratori (a tempo pieno o part-time, determinato o indeterminato) impegnati nella rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata alla formazione non potranno essere posti in cassa integrazione.

Ad esempio, un'azienda potrà richiedere la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzata alla formazione per parte del personale e per altra parte di personale potrà richiedere la cassa integrazione guadagni.

ANPAL ha affermato la possibilità per i Fondi Interprofessionali di utilizzare, per finanziare i costi della formazione, anche Avvisi già in corso che abbiano risorse disponibili, attraverso una modifica degli stessi che faccia esplicito riferimento al Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88/34.

Per quanto riguarda il finanziamento della formazione da Parte dei Fondi Interprofessionali tramite Avvisi (nuovi o già in corso) viene previsto come utilizzabile il regime del de minimis, mentre quello della 651 potrà essere possibile solo nel caso (difficile da ipotizzare) in cui il cofinanziamento (nelle misure richieste dalla legislazione europea) sia assicurato attraverso modalità diverse da quelle tradizionali del costo del lavoro.

ANPAL procederà a pubblicare, contestualmente all'Avviso, delle "faq" di chiarimento.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e sollecitando le strutture ad attivarsi per la stipula di accordi vi salutiamo cordialmente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
BILATERALITA'
(Paolo Carcassi)

LA SEGRETARIA CONFEDERALE
(Ivana Veronese)

